

## PENALE TRIBUTARIO

---

# ***Sequestro e confisca solo sul “compenso” per chi emette fatture false***

di Angelo Ginex



In tema di reati tributari, il **prezzo** del delitto di **emissione di fatture false**, che può essere oggetto di **confisca diretta** ovvero, in caso di impossibilità di esecuzione, **per equivalente**, così come di **sequestro preventivo** ad essa finalizzato, non coincide con il profitto eventualmente conseguito dai terzi beneficiari delle fatture false, ma con **l'eventuale compenso percepito dall'emittente di tali fatture**.

È questo il principio di diritto ribadito dalla **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 20551 depositata ieri 26 maggio**, in conformità al consolidato orientamento in materia (cfr., **Cass. 11/12/2018, n. 2553; Cass. 4/02/2016, n. 15458; Cass. 26/09/2013, n. 42641**).

La fattispecie in esame prende le mosse da una **pronuncia** della Corte d'appello di Bologna che, confermando quanto statuito dal Gup del Tribunale di Reggio Emilia, **condannava l'imputato**, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due di reclusione **per i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex [articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#) e di **distruzione o occultamento di documenti contabili** ex [articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#). Inoltre, la citata pronuncia prevedeva l'irrogazione delle pene accessorie di cui all'[articolo 12 D.Lgs. 74/2000](#), nonché la **confisca** diretta ovvero, in caso di impossibilità di esecuzione, per equivalente, di **ingenti somme di denaro** ai sensi dell'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#).

Pertanto, l'imputato proponeva **ricorso per cassazione** avverso tale sentenza eccependo, con unico motivo di doglianza, la **violazione** degli [articoli 8 e 12-bis D.Lgs. 74/2000](#) e il **vizio di motivazione** in ordine alla **confisca** disposta sui suoi beni.

In particolare, l'imputato lamentava che la Corte d'appello si fosse semplicemente limitata a richiamare una **pronuncia giurisprudenziale inconferente al caso di specie**, dal momento che questa riguardava i reati tributari di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione e di omesso

versamento, mentre nel caso di specie si discuteva di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di distruzione o occultamento di documentazione contabile.

Conseguentemente, l'imputato rilevava che **il profitto del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#), non poteva coincidere con il risparmio di imposta evasa, ma che l'entità dei beni confiscabili **avrebbe dovuto essere rapportato all'eventuale compenso da egli percepito per l'emissione a favore di terzi di fatture false**, aventi ad oggetto operazioni inesistenti.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **fondato tale motivo di doglianza**, evidenziando come la Corte d'appello sia incorsa in un **errore di diritto**, laddove ha affermato, con **motivazione meramente apparente**, che la **confisca** disposta nei confronti dell'imputato debba avere **ad oggetto il profitto consistente nel risparmio economico delle imposte evase**.

Piuttosto, i giudici di legittimità, condividendo la tesi del ricorrente, hanno affermato che, in relazione al **delitto di emissione di fatture false** ex [articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#), deve essere richiamato il principio costantemente affermato in materia, secondo cui: *«La **confisca diretta o per equivalente**, come il **sequestro preventivo finalizzato ad essa**, del profitto del **reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non può essere disposta sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime**».*

La statuizione della Suprema Corte poggia sulla considerazione per la quale il **regime derogatorio** previsto dall'[articolo 9 D.Lgs. 74/2000](#), che **esclude** la configurabilità del **concorso reciproco** tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale, **impedisce l'applicazione**, nella ipotesi di reato di emissione di fatture false ex [articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#), del **principio solidaristico**, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (cfr., **Cass. 18/10/2016, n. 43952; Cass. 6/11/2013, n. 48104**).

Dunque, sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, i giudici di vertice hanno concluso che, in questa specifica fattispecie, **l'entità dei beni che possono essere oggetto di confisca, deve essere parametrata** non al profitto eventualmente conseguito dai terzi per effetto dell'emissione di fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti, ma solo al prezzo del reato, e cioè **all'eventuale compenso che l'emittente abbia percepito per l'emissione delle fatture**.

Da ultimo, in relazione al delitto di **distruzione o occultamento di documenti contabili** ex [articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#), la Corte di Cassazione ha precisato che esso è stato considerato dalla Corte d'appello come **sostanzialmente strumentale** rispetto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, per cui **non** è stato possibile identificare per lo stesso un **autonomo profitto confiscabile**.